ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

LA REDAZIONE DEL BILANCIO CIVILISTICO 2023

ASPETTI CONTABILI RELATIVI ALLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI, ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI BILANCIO CIVILISTICO

LUCA MAGNANO SAN LIO
VICE PRESIDENTE COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI ODCEC MILANO

15 marzo 2024

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

La sospensione degli ammortamenti

Contesto di riferimento

Il contesto economico-politico degli ultimi anni (crisi finanziarie, covid, conflitti, tensioni inflazionistiche) ha avuto un impatto significativo sull'andamento patrimoniale, economico e finanziario delle imprese e nella maggioranza dei casi tale impatto è stato negativo mettendo a dura prova la tenuta delle stesse e talvolta compromettendone anche il futuro gestorio.

Alla luce di ciò il legislatore ha cercato di arginare almeno temporaneamente gli effetti talvolta devastanti sul futuro della gestione di talune imprese fiducioso che queste avranno la capacità nel medio termine di risollevarsi.

Tra i vari strumenti adottati dal legislatore a tal fine vanno segnalate le disposizioni oggetto del presente contributo:

- sospensione degli ammortamenti (comma 7-ter dell'art. 60 del Decreto Legge 104/2020 - per semplicità richiamato come «Decreto Agosto» - e successive modifiche)
- sospensione delle perdite non durevoli dei titoli iscritti nel circolante (Decreto Legge 73/2022 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122).

Sospensione degli ammortamenti
Le regole ordinarie

I principi contabili nazionali prevedono che il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sia sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, precisando che l'ammortamento è calcolato anche quando i cespiti siano temporaneamente non utilizzati (si veda, in proposito, OIC 16 paragrafo 57).

L'emergenza sanitaria ha certamente comportato in molti settori l'inutilizzo delle immobilizzazioni per periodi più o meno lunghi, imposti dalle restrizioni normative e/o dalle condizioni economiche generali; tuttavia, nel contesto delle norme civilistiche, tale situazione non è di per sé sufficiente per sospendere o diluire gli ammortamenti.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Sospensione degli ammortamenti
La deroga

La norma prevede la facoltà, in deroga all'art. 2426, primo comma, numero 2) del Codice Civile, di sospendere fino al 100% la quota di ammortamento dell'esercizio relativa al costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il valore risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Esercizi: 2020, 2021, 2022 e 2023.

Soggetti che non adottano i principi contabili internazionali

La quota di ammortamento dell'esercizio è imputata al conto economico dell'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando di un anno il piano di ammortamento originario.

La deroga è applicabile anche ai bilanci con esercizio non coincidente con quello solare in corso alla data di entrata in vigore della norma.

La quota di ammortamento non iscritta può essere dedotta fiscalmente ai fini IRES ed IRAP (Interpello 607/2021). Ove dedotta, stanziare le relative imposte differite passive che si riverseranno al completamento del piano di ammortamento.

L'ammontare di utili corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata deve essere destinata a una riserva indisponibile; in mancanza di utili, devono essere utilizzate altre riserve disponibili o accantonati utili di esercizi successivi.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Sospensione degli ammortamenti
I chiarimenti dell'OIC (1/5)

Par. 8

Documento OIC Interpretativo 9
Legge 13 ottobre 2020, n. 126
Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - sospensione ammortamenti

Assonime
Circolare n. 2
dell'11 febbraio 2021

Unità elementare di contabilizzazione

- La deroga è applicabile ai singoli elementi delle immobilizzazioni materiali o immateriali, a gruppi di immobilizzazioni materiali o immateriali oppure all'intera voce di bilancio.
- La scelta in merito all'unità elementare di contabilizzazione deve essere coerente con le ragioni che hanno indotto la società a non effettuare gli ammortamenti.

Esempio 2

- Caso di una società che opera attraverso un impianto produttivo che ha lavorato a pieno regime durante la pandemia, e attraverso un secondo impianto produttivo che ha lavorato al 60% della propria capacità per effetto del *lockdown* causato dalla pandemia.
- La società decide di avvalersi della norma con riguardo al solo impianto produttivo che ha lavorato a regime ridotto e pertanto l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali ad esso riconducibili è imputato a conto economico per il 60%.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Sospensione degli ammortamenti
I chiarimenti dell'OIC (2/5)

Par. 10

Documento OIC Interpretativo 9
Legge 13 ottobre 2020, n. 126
Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - sospensione ammortamenti

Assonime
Circolare n. 2
dell'11 febbraio 2021

Misura della sospensione dell'ammortamento

- Coerenza tra la scelta contabile e le ragioni sottostanti legate alla pandemia - informativa in Nota Integrativa (comma 7-quater).

Esempio 1A:

- caso di una società che, per effetto della pandemia, incorrerebbe in una perdita operativa (A-B del conto economico). In tal caso, per mitigarne gli effetti, viene stabilito di avvalersi della deroga in misura piena, ossia pari al 100% degli ammortamenti che sarebbero altrimenti stati stanziati.

Esempio 1B:

- caso di una società che per effetto della pandemia e della conseguente chiusura degli stabilimenti produttivi, ha consuntivato un effetto economico negativo (non necessariamente una perdita). In questo esempio la scelta contabile è di non effettuare gli ammortamenti in misura del 50%, determinato sulla base dei mesi di *lockdown* degli impianti, ipotizzati pari a 6 mesi.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Sospensione degli ammortamenti
I chiarimenti dell'OIC (3/5)

Par. 11

Documento OIC Interpretativo 9
Legge 13 ottobre 2020, n. 126
Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - sospensione ammortamenti

Assonime
Circolare n. 2
dell'11 febbraio 2021

Vita utile

- La quota di ammortamento dell'esercizio successivo a quello della sospensione (pari al rapporto tra valore del bene ammortizzabile e vita utile residua aggiornata) non si modifica nell'importo dal momento che la vita utile del bene viene estesa per un anno.
- Nel caso in cui **NON** sia possibile l'estensione della vita utile per vincoli contrattuali o tecnici, la quota di ammortamento non effettuata nell'esercizio 2020 è spalmata lungo la vita utile residua del bene aumentandone pro quota la misura degli ammortamenti da effettuare.

Esempio 4

- Caso di una società che detiene diritti di sfruttamento del software e che non può estendere di un anno la vita utile residua.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Sospensione degli ammortamenti
I chiarimenti dell'OIC (4/5)

Par. 11

Documento OIC Interpretativo 9
Legge 13 ottobre 2020, n. 126
Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - sospensione ammortamenti

Assonime
Circolare n. 2
dell'11 febbraio 2021

Bilancio consolidato

- La deroga consente, in materia di ammortamenti, l'utilizzo di criteri di valutazione di gruppo non omogenei e pertanto è applicabile ai bilanci consolidati redatti dalla Capogruppo anche quando non si avvale della deroga nel proprio bilancio d'esercizio. In tale situazione il bilancio consolidato recepisce gli effetti della deroga con riferimento alle sole società consolidate che se ne avvalgono nella redazione del proprio bilancio d'esercizio.

Cespiti acquistati in corso d'esercizio

- In base al documento OIC anche i beni acquistati nel corso dell'esercizio possono **NON** essere assoggettati ad ammortamento.

Esempio 5

- Caso di una società che acquista un cespite nell'esercizio e decide di avvalersi della norma. Nell'esercizio 2020 la società sospende l'ammortamento del cespite che sarebbe stato ammortizzato al 50%.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Sospensione degli ammortamenti
I chiarimenti dell'OIC (5/5)

Par. 14

Documento OIC Interpretativo 9
Legge 13 ottobre 2020, n. 126
Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - sospensione ammortamenti

Assonime
Circolare n. 2
dell'11 febbraio 2021

Nota integrativa

- L'applicazione della deroga deve essere illustrata tra i criteri di redazione del bilancio della Nota Integrativa ai sensi del punto 1) dell'art. 2427 del Codice Civile.
- La Nota Integrativa deve indicare, inoltre:
  a) su quali immobilizzazioni ed in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti;
  b) le ragioni della deroga (coerente con gli effetti della pandemia sull'operatività dell'impresa);
  c) l'impatto della deroga in termini economici e patrimoniali.
- Iscrizione e importo della riserva indisponibile.

Impairment test?

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

La valutazione dei titoli non immobilizzati

Valutazione dei titoli non immobilizzati
Le regole ordinarie

I principi contabili nazionali prevedono che:

- i titoli non immobilizzati sono valutati in base al minor valore fra il costo ammortizzato e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (si veda, in proposito, OIC 20 paragrafo 59)
- le partecipazioni non immobilizzate sono valutate in base al minor valore fra il costo d'acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (si veda, in proposito, OIC 21 paragrafo 44).

In condizioni di «turbolenza nei mercati finanziari» (ad esempio, a seguito di una elevata variabilità dei tassi di interesse), le oscillazioni del valore di mercato dei titoli possono risultare particolarmente significative e durevoli; tuttavia, nel contesto delle norme civilistiche, tale situazione non è di per sé sufficiente per sospendere o diluire gli effetti della valutazione dei titoli al valore di realizzazione, se inferiore al costo.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Valutazione dei titoli non immobilizzati

La deroga

I soggetti OIC-*adopter* nell'esercizio 2023 possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Le modalità attuative sono stabilite dall'Organismo italiano di contabilità

Il decreto ricalca le precedenti previsioni (originariamente introdotte dall'art. 15 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, a fronte del quale l'OIC aveva pubblicato il Documento Interpretativo 3 per disciplinarne gli aspetto tecnico contabili)
Unico «buco»: bilanci 2021.

Vincolo di destinazione di una riserva indisponibile pari alla differenza fra valori registrati e valori di mercato, al netto degli oneri fiscali. Se gli utili di esercizio sono inferiori a quella di tale differenza, la riserva è integrata con riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili di esercizi successivi.

Misura che può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del MEF, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari.

Compagnie di assicurazione: modalità attuative delle disposizioni stabilite dall'IVASS con proprio regolamento del 9 ottobre 2023.

Valutazione dei titoli non immobilizzati
I chiarimenti dell'OIC (1/4)

Documento OIC Interpretativo 11

Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122)

Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati

Ambito di applicazione

Sono esclusi dall'ambito di applicazione:

- strumenti finanziari derivati
- titoli oggetto di copertura del *fair value*
- i titoli ibridi quotati iscritti al *fair value* (opzione prevista dall'OIC 32.50)
- gli effetti derivanti dall'applicazione del costo ammortizzato ai sensi dell'OIC 20
- gli effetti derivanti dalla conversione dei titoli in valuta estera ai sensi dell'OIC 26.

Valutazione dei titoli non immobilizzati
I chiarimenti dell'OIC (2/4)

Documento OIC Interpretativo 11

Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122)

Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati

Ambito di applicazione (continua)

Conferma delle posizioni del Documento Interpretativo 3/4:

- facoltà di applicare la deroga ai titoli acquistati nel corso dell'esercizio
- facoltà di applicare la norma solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato (es. titoli diversi di uno stesso emittente)
- OIC 29: l'inapplicabilità della deroga ai titoli venduti tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di approvazione del bilancio.

Esempi (Motivazioni par. 7 b)

Si ipotizzi un titolo iscritto per 100 euro nel bilancio al 31 dicembre 2021, il cui valore di mercato al 31 dicembre 2022 è 70 euro, che viene venduto per 70 euro a febbraio 2023 prima della formazione del bilancio. Al 31 dicembre 2022 la perdita di 30 euro è considerata durevole in quanto è confermata dalla vendita di febbraio 2023. Pertanto, al 31 dicembre 2022 il titolo è iscritto a 70 euro.

Valutazione dei titoli non immobilizzati
I chiarimenti dell'OIC (3/4)

Documento OIC Interpretativo 11

Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122)

Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati

Nota integrativa

Le società che si avvalgono della deroga prevista dalla norma forniscono informazioni circa:

- le modalità con cui si sono avvalse della deroga, indicando i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga; e
- la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall'andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Valutazione dei titoli non immobilizzati
I chiarimenti dell'OIC (4/4)

Documento OIC Interpretativo 11

Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122)

Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati

Un esempio di informativa nel settore assicurativo

Si precisa che, la scelta dei titoli per i quali è stata esercitata la facoltà di cui alla Tav. 3b, tiene conto dei seguenti criteri:

I titoli non durevoli valutati in base al loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato o al costo di acquisizione, se non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2021, sono stati individuati nel comparto obbligazionario dei governativi e del credito.

Nel comparto del credito, sono stati selezionati titoli emessi da società caratterizzate da elevata qualità creditizia. Oltre a selezionare dei singoli titoli sono stati selezionati anche alcuni Fondi di Investimento Alternativi (FIA) che investono prevalentemente in titoli obbligazionari e in strumenti assimilabili a titoli obbligazionari.

Sono stati selezionati titoli in grado di rimborsare a scadenza il nominale e caratterizzati da una bassa probabilità di default. Perciò, nel caso in cui perdurasse la volatilità sui mercati, il prezzo di mercato dei titoli per i quali la società si avvale della facoltà prevista nel Regolamento n° 52 convergerebbe progressivamente al prezzo di rimborso e pertanto le perdite desumibili dall'andamento del mercato al 31 dicembre 2022 non hanno un carattere durevole.

Il dettaglio degli investimenti in titoli, nonché la comparazione tra valori dei titoli iscritti a bilancio e valore corrente ai prezzi di mercato degli stessi, è evidenziato nell'Allegato 8.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Altre norme «anti-crisi»

Altre norme «anti-crisi»

A differenza delle norme finora commentate, è utile richiamare alcune norme emergenziali che non risultano in vigore, anche se i relativi effetti potrebbero non essere esauriti:

- sospensione temporanea degli obblighi di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione delle perdite
- rivalutazione dei beni di impresa.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Altre norme «anti-crisi»

Sospensione temporanea degli obblighi di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione per perdite

Sospensione temporanea degli obblighi di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione per perdite

- E' stata introdotta dall'art. 6 del D.L. Liquidità e in seguito rimodulata dalla Legge di bilancio 2021 la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e di scioglimento in caso di perdite rilevanti, ovvero perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale o tali da determinarne la diminuzione al di sotto del minimo legale, emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020. Con la conversione dei DL «Milleproroghe» è stata prevista l'estensione della sospensione temporanea alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.
- Il termine entro cui devono essere adottati gli opportuni provvedimenti diretti a rimuovere tali perdite «significative» scade con l'approvazione del bilancio riferito al 5° esercizio successivo (31 dicembre 2025 per le perdite sterilizzate nel 2020) dopodiché tornano ad operare le disposizioni ordinarie.

Le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota Integrativa specificando, in appositi prospetti, la loro origine nonché le movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Altre norme «anti-crisi»

Sospensione temporanea degli obblighi di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione per perdite

- Se nel corso dei cinque esercizi successivi la società accumula perdite che, senza tener conto di quelle emerse nei bilanci 2020-2022 e «congelate», riducono il capitale di oltre un terzo, trovano immediata applicazione le disposizioni ordinarie di cui agli artt. 2446 o 2447 del Codice Civile (artt. 2482-bis, 2482-ter del Codice Civile per le S.r.l.).
- Se nei cinque esercizi successivi la società accumula altre perdite che, solo se sommate a quelle del 2020-2022 e «congelate», realizzano le suddette condizioni, allora resta fermo il rinvio di 5 anni per l'assunzione delle relative decisioni.

OIC 11, paragrafo 22

«Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.»

Altre norme «anti-crisi»

Sospensione temporanea degli obblighi di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione per perdite

OIC 11, paragrafo 22:

«Nei casi in cui […] siano identificate significative incertezze in merito alla capacità della società di continuare ad operare con una prospettiva di funzionamento, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le indicazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.»

Altre norme «anti-crisi»
Legge di rivalutazione 2020 (L. 126/2020)

Possono essere oggetto di rivalutazione i beni di impresa e le partecipazioni di controllo e collegamento, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Possono quindi essere oggetto di rivalutazione sia le immobilizzazioni materiali sia i beni immateriali anche se completamente ammortizzati.

Altre norme «anti-crisi»
Legge di rivalutazione 2020 (L. 126/2020)

OIC16/OIC24: Se il valore rivalutato di un bene materiale risulta, negli esercizi successivi, eccedente il valore recuperabile, il valore rivalutato è svalutato con rilevazione della perdita durevole a conto economico (cfr. OIC 9) se non disposto diversamente dalla legge.

Impairment test?

Riferimenti

LUCA MAGNANO SAN LIO
VICE PRESIDENTE
COMMISSIONE PRINCIPI
CONTABILI ODCEC MILANO